



CITTA' di BONDENO

PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 44012 BONDENO (FE)
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot.

Bondeno li 31/03/2022.

Alla cortese attenzione di
- tutto il personale dipendente – VIA
MAIL
- degli amministratori – VIA MAIL
- della Soc. Cooperativa Società Dolce –
VIA PEC
- di coloro che svolgono la propria
attività lavorativa a qualsiasi titolo
presso i locali del comune –
AFFISSIONE BACHECA

E.p.c.:
Alla Prefettura di Ferrara – UTG -
Alle OO.SS. e RSU
Al RLS
Al RSPP
Al medico competente del lavoro
Inviata via PEC

**OGGETTO: CIRCOLARE INERENTE IL D.L. N. 24 DEL 24/03/2022, RECANTE:
“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA
CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA.” COSIDDETTO “DECRETO
RIAPERTURE”.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Facendo seguito:

- alle comunicazioni già intercorse di anticipo del contenuto della normativa relativa all'oggetto;

ed a quanto definito:

- dalla Giunta Comunale con DGC n. 152 del 07.10.2021, esecutiva, recante: *“Definizione modalità operative relative al controllo Green Pass, individuazione responsabili”*;

- con Circolare del Segretario Generale del Comune di Bondeno prot. n. 33350 del 12.10.2021, avente ad oggetto: *“Informativa – Obbligo Green Pass e circolare contenente le modalità operative del controllo del Green Pass – ai sensi del D.L. n. 127 del 21/09/2021, in attesa di conversione, pubblicato in G.U. n. 226 del 21/09/2021”*;

CITTA' di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389
Tel. 0532 899257 - Fax 0532 899274 -
Sito: www.comune.bondeno.fe.it



CITTA' di BONDENO

PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 44012 BONDENO (FE)
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

- con ulteriore Circolare del Segretario Generale del Comune di Bondeno prot. n. 3610 del 03.02.2022, avente ad oggetto: "Circolare inerente l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 Over 50 e richiesta di consegna del Green Pass da parte dei dipendenti";

si rende noto con Decreto-Legge del 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24/03/2022 ed entrato in vigore il giorno 25/03/2022, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza." sono state adottate le disposizioni necessarie per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 31 marzo 2022.

Per i profili di interesse in ambito lavorativo, si richiama l'attenzione delle SS.LL sulle seguenti disposizioni:

1. ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA – ART. 4 -:

ISOLAMENTO PER POSITIVITA' AL COVID-19:

A decorrere dal 1° aprile 2022, le persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19 **non potranno spostarsi dalla propria abitazione o dimora, fino all'accertamento della guarigione.** La cessazione di tale regime di isolamento sarà determinato a seguito di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determinerà la cessazione del regime di isolamento.

AUTOSORVEGLIANZA PER CONTATTI STRETTI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19:

Sempre a decorrere dal 1° aprile 2022, **a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus Covid-19 sarà applicato il regime dell'autosorveglianza,** consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle specifiche ipotesi di esenzione, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi, nonché di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con apposita circolare del Ministero della salute saranno definite le modalità attuative di tali disposizioni a cui si rimanda integralmente per ulteriori approfondimenti.

2. OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE – ART. 5 - :

Per il sistema educativo, scolastico e formativo resta l'obbligo indossare le mascherine FFP2 fino al 30 aprile 2022.

CITTA' di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389
Tel. 0532 899257 - Fax 0532 899274 -
Sito: www.comune.bondeno.fe.it



CITTA' di BONDENO

PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 44012 BONDENO (FE)
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Fino al 30 aprile 2022 in **tutti gli ulteriori luoghi di lavoro** sarà sufficiente indossare **mascherine chirurgiche**, che, fino a tale data, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art. 74, co. 1 del D.lgs. 81/2008.

3. POSSESSO DEL GREEN PASS BASE PER L'ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI, CONCORSI ED IN AMBITO SCOLASTICO, EDUCATIVO E FORMATIVO – ART. 6 - :

ACCESSO PUBBLICI UFFICI

Dal 1° aprile 2022 per l'accesso ai pubblici uffici **cessa l'obbligo** di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

CONCORSI PUBBLICI

Resta invece **fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere** una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base **per accedere ai concorsi pubblici**.

ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO

Per quanto riguarda i **servizi scolastici ed educativi (tra i quali rientrano gli asili nido) dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022** chiunque acceda a dette strutture, ad eccezione dei bambini frequentanti, **è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

4. PROROGA DEL POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS NEL SETTORE PUBBLICO – ART. 6 - :

Viene prorogato al **30 aprile 2022 l'obbligo** per il personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, **di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base**.

La disposizione di cui sopra, si ricorda, si applica altresì:

- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;
- ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;

La disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

CITTA' di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389
Tel. 0532 899257 - Fax 0532 899274 -
Sito: www.comune.bondeno.fe.it



CITTA' di BONDENO

PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 44012 BONDENO (FE)
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

A tal fine si ricorda che ai sensi del DPCM del 4/02/2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse dal 07/02/2022 esclusivamente in formato digitale, in modo analogo a quanto avviene per le Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass). Eventuali certificazioni di esenzione rilasciate precedentemente in formato cartaceo non possono essere più accettate dal 28/02/2022.

Ai fini della verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, posta in capo ai datori di lavoro, fermo restando:

- le modalità di controllo, di accertamento e di contestazione delle violazioni;
- i soggetti già incaricati di eseguire i controlli delle certificazioni verdi per il personale dipendente, per i soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa presso i locali del Comune e per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,

contenuti nella Circolare prot. n. 33350 del 12.10.2021, a cui si rimanda integralmente,

1. si ricorda, a tutto il personale dipendente, che nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **è considerato assente ingiustificato** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, **non oltre il 30 aprile 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al punto 1 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 è punito con una sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

La sanzione è irrogata dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

2. si informa, tutto il personale dipendente, oltre che gli ulteriori soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della predetta disposizione che:
 - saranno configurati i dispositivi, attualmente in uso ai fini della verifica del *green pass*, in modo da renderli in automatico in grado di effettuare la verifica di qualunque tipologia di certificazione verde COVID-19 esibita dal possessore (**Vaccinazione/Guarigione/Green Pass base/Certificato di esenzione dalla vaccinazione**);
 - analogamente, i singoli Dirigenti ed il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale, in relazione ai servizi di competenza, a cui è già demandata la verifica del *green pass* per i soggetti esterni, che a qualunque titolo svolgono presso i locali del Comune la propria attività lavorativa, dovranno configurare i dispositivi, attualmente in uso, in modo da renderli in grado di effettuare la verifica di qualunque tipologia di certificazione verde COVID-19 esibita dal possessore

CITTA' di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389
Tel. 0532 899257 - Fax 0532 899274 -
Sito: www.comune.bondeno.fe.it



CITTA' di BONDENO

PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 44012 BONDENO (FE)
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

(Vaccinazione/Guarigione/ Green Pass base/Certificato di esenzione dalla vaccinazione).

Si ricorda infine che in occasione della precedente Circolare prot. n. 3610/2022 è già stata data la possibilità ai dipendenti dell'ente, che lo richiedano, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, in ottemperanza dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 127/2021, convertito in L. n. 165 del 19/11/2021:

5. OBBLIGHI VACCINALI ED ACCESSO AI LUOGHI LAVORO- ART. 8 - :

PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI E DI POLIZIA LOCALE

Vengono abrogate le lett. a), b) e d) dell'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 che disciplinavano gli obblighi vaccinali per la prevenzione del COVID-19 e le relative sanzioni in caso di inosservanza, posti in capo a varie categorie di lavoratori, tra i quali: il personale dei servizi educativi per l'infanzia (lett. a) ed il personale della polizia locale (lett. b).

Allo stesso tempo vengono però inseriti, nell'ambito del Decreto-Legge 44/2021:

- l'art. 4-ter.1 che prevede che **fino al 15 giugno 2022** l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie, tra le quali quelle di interesse per l'ente riguardano:

- a) **personale dei servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- b) **personale della polizia locale;**

L'obbligo sopra descritto non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

- l'art. 4-ter. 2, rubricato "*Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola*" che oltre a confermare la vigenza dell'obbligo vaccinale dal 15/12/2021 al 15/06/2022 per le predette categorie di lavoratori ne delinea la disciplina e le mutate conseguenze in caso di inadempimento.

OBBLIGO VACCINALE OVER 50:

Non viene invece modificato l'obbligo vaccinale per la prevenzione dal COVID-19, che pertanto sussiste fino al 15 giugno 2022, posto in capo **a coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo** anno di età, o che compiranno i cinquant'anni di età entro il 15 giugno 2022.

ACCESSO AL LAVORO DEL PERSONALE EDUCATIVO DI POLIZIA LOCALE ED OVER 50:

Attraverso la modifica dell'art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, si definisce, per quanto nello specifico

CITTA' di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389
Tel. 0532 899257 - Fax 0532 899274 -
Sito: www.comune.bondeno.fe.it



CITTA' di BONDENO

PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 44012 BONDENO (FE)
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

interessa i lavoratori del Comune di Bondeno:

- addetti ai **servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e ricadenti nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 4-ter.2, comma 3 ultimo periodo del D.L. n. 44/2021, così come introdotto dal D.L. n. 24/2022;
- **addetti al servizio di polizia locale;**
- ed a qualunque titolo assunti ed aventi **compiuto i cinquant'anni di età o che compiranno i cinquant'anni entro il 15/06/2022;**

che fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei soggetti sopra indicati e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies del D.L. n. 44/2021 esteso di conseguenza a tutte le categorie sopra indicate (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,) **fino al 30 aprile 2022**, per l'accesso ai luoghi di lavoro, i predetti soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle **certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base** di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Per quanto riguarda l'ipotesi del mancato possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori sopra indicati si rimanda a quanto specificato al paragrafo n. 4 della presente circolare.

6. CESSAZIONE OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID - 19 AI FINI DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

In relazione alle disposizioni sopra riportate:

- tutti i lavoratori pubblici;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;
- i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;

NON saranno più tenuti a possedere ed esibire su richiesta le certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 01 maggio 2022.

7. PROROGA DEI TERMINI CORRELATI ALLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

Vengono prorogate anche dopo il termine dello stato di emergenza da COVID-19 le disposizioni previste dall'art. 83, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, **fino al 30/06/2022.**

Tutto ciò premesso:

- i Dirigenti e il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale assicurano la trasmissione della presente

CITTA' di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389

Tel. 0532 899257 - Fax 0532 899274 -

Sito: www.comune.bondeno.fe.it



CITTA' di BONDENO

PROVINCIA di FERRARA

PIAZZA GARIBALDI, 1 - 44012 BONDENO (FE)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

circolare al personale dipendente loro assegnato anche se privo di casella mail istituzionale;

- i soggetti già precedentemente incaricati dai rispettivi Dirigenti o dal Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale di eseguire le verifiche delle certificazioni verdi, in virtù della precedente Circolare prot. n. 33350/2021 si atterranno alle presenti ulteriori disposizioni nell'espletamento delle predette verifiche di competenza.

La presente circolare viene inviata ai soggetti in indirizzo e portata a conoscenza di tutto il personale dipendente e degli ulteriori soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della norma in argomento mediante pubblicazione alla competente sezione dell'Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – sottosezione Atti Generali.

Per tutto quanto non riportato nella presente circolare si rimanda a quanto definito dalla normativa in materia.

Eventuali modifiche successive alla presente circolare, derivanti da disposizioni normative, organizzative o in virtù di futura strumentazione a disposizione dell'ente o resa disponibile agli enti da parte degli organismi deputati, saranno rese note al personale come le medesime formalità di assunzione della presente circolare.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Margherita Clemente

CITTA' di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389

Tel. 0532 899257 - Fax 0532 899274 -

Sito: www.comune.bondeno.fe.it

ALCANTARA

ALCANTARA S.p.A. - Via ...

...

...

...

...

...